



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **8** Del **18/06/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO MTR-3 ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE
TARIFFE TARI 2026

Il giorno **18/06/2026** alle ore **20:53** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti e/o collegati in videoconferenza i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	MOSCATELLI CARLO	X		14	PASQUALI FRANCESCO	X	
2	RIPAMONTI PAOLA	X		15	BURGIO FEDERICO	X	
3	PARRAVICINI DAVIDE	X		16	BAIONI LAURA	X	
4	SICURELLO MARTA	X		17	VILLA ANDREA	X	
5	PILASTRO FEDERICO	X		18	VILLA ASTRID	X	
6	CATTAZZO DONATO	X		19	DELLE GROTTAGLIE GIOVANNI	X	
7	MAHMOOD SAJID	X		20	CAMBIAGHI MARTINA	X	
8	RAVASI MARIANGELA	X		21	COSTANZA SALVATORE MATTIA		X
9	RUSSI ANGELO	X		22	MICELI YLENIA	X	
10	PEREGO ANDREA	X		23	SCLAPARI FABIO ANTONIO GIOVANNI	X	
11	PALMA ALESSANDRA	X		24	CAMPISI MATTIA	X	
12	SALA STEFANO AMBROGIO	X		25	PIUMATTI MARIA ANGELA	X	
13	COLOMBO FRANCESCA CHIARA	X					

Risultano presenti N° **24** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **1** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta la **Presidente Sicurello Marta,**

Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott. Roncen Ivan.**

La Presidente del Consiglio introduce il secondo punto all'ordine del giorno, quindi passa la parola all'Assessore Moro per l'illustrazione dell'argomento in trattazione.

Seguono gli interventi degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, riportati integralmente nel verbale di trascrizione agli atti dell'ufficio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 - art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale";

VISTO il comma 527, art. 1, della Legge 205 del 27.12.2017 con il quale viene attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA):

- alla lettera b) la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- alla lettera c) la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- alla lettera f) la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- alla lettera h) l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

VISTE le determine e deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA):

- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- n. 444/2019/R/RIF e il relativo Allegato A recante il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TITR) l'Autorità ha definito i contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale che devono essere garantiti dai gestori all'utente del servizio, dopo aver preso atto che vi sono significative differenze tra i diversi territori italiani;
- n. 57/2020 del 03/03/2020 "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- n. 493/2020 del 24/11/2020 "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";
- n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con

- la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 15/2022/R/rif, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio 2022, con la quale l'Autorità ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", secondo cui dall'anno 2024 dovranno essere applicate alla tassa rifiuti la componente perequativa UR1a (pari a 0,10 Euro/utenza), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nonché la componente perequativa UR2a pari a 1,50 Euro/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; mentre la componente UR1a è stata istituita con L. 60/2022 - art. 2 - "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", la componente perequativa UR2a è invece stata prevista soltanto da Arera;
- n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR-2)";
- n. 1/DTAC/2023 del 6.11.2023 di applicazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
- n. 397/R/rif del 05/08/2025, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- n. 1/DTAC del 07/11/2025, che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il già menzionato Piano Finanziario;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, Gelsia Ambiente srl e il Comune di Desio, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) le relazioni accompagnatorie che illustrano altresì sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

VISTE le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, ove si conferma che le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: "Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi

dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;

DATO ATTO CHE:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1A, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2A, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 il c.d. bonus sociale rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO INOLTRE CHE, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO CHE, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

PRESO ATTO CHE con la Delibera n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 e relativo allegato A, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, che ha mantenuto l'orizzonte temporale quadriennale per l'elaborazione del piano economico finanziario. La nuova metodologia conferma la previsione di un'attività di aggiornamento biennale obbligatoria del piano per il periodo 2028-2029, nonché, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione e/o il raggiungimento degli obiettivi, la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, la revisione infra periodo;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Desio, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Gelsia Ambiente srl (pec del 14.05.2026 registrata con prot. n. 25969/2025 del 15/05/2026), il PEF “grezzo” ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA 443/2019 redatto secondo MTR-3, completo della Relazione di accompagnamento e degli allegati Dichiarazione di Veridicità, Capitolato speciale d'appalto, Fascicolo Bilancio 2024, Fascicolo Bilancio 2025, Libro Cespiti al 31.12.2024, Libro Cespiti al 31.12.2025, Piano degli investimenti (conservati agli atti);

- con i dati del PEF del gestore del servizio integrato (Gelsia Ambiente srl), a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2026-2029 del Comune di Desio che presenta una risultanza finale per il 2026, data dal valore massimo di entrate tariffarie totali di Euro **5.043.966,00**;
- che, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021, diventa pari ad Euro **4.845.832,00**;
- con atto di G.C. n. 60 del 29/03/2022 è stato individuato come schema applicabile lo schema III "livello qualitativo intermedio", con i connessi obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi ai sensi del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif ed è stato altresì individuato quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività Gelsia Ambiente S.r.l.;

VISTO il Piano Finanziario MTR-3 per il quadriennio 2026-2029, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, e le relazioni di accompagnamento completa dei relativi allegati richiamati redatte dai gestori Gelsia Ambiente srl e Comune di Desio;

VISTO E CONSIDERATO che con riferimento alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, prevede:

- al comma 651 che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al comma 653 che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- al comma 654 che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 658 che "Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";
- al comma 660 che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

TENUTO CONTO del DPCM n. 24 del 21.01.2025 pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13.03.2025 avente per oggetto "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizione economico sociali disagiate", ed il rinvio ad ARERA, previsto dall'art. 1 comma 2 dello stesso DPCM, la definizione delle modalità applicative con propri provvedimenti entro quattro mesi dalla entrata in vigore del DPCM;

PRESO ATTO CHE la Legge di Bilancio 2026 - L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 ha modificato le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026;

VISTO l'allegato "D" relativo all'articolazione tariffaria della Tari 2026 e alla determinazione delle tariffe;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto di C.C. n. 31 del 24.06.2021, come rettificato con delibera C.C. n. 18 del 03.04.2023;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, con la quale sono state apportate rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 cosiddetto "Testo Unico dell'Ambiente";

VISTO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il Decreto 20.07.2021 del MEF, col quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, che in particolare prevede l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del decreto;

VISTA la validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 predisposta dal Segretario Generale, Dott. Ivan Roncen, ai sensi dell'art. 28 allegato A della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 - 1^o comma - T.U.E.L. 267/2000;

Consiglieri presenti n. 24 compreso il Sindaco n. 1 consigliere assente (Costanza Salvatore Mattia)

con n. 17 voti favorevoli, n. 1 contrari (Villa Andrea) e n. 6 astenuti (Villa Astrid, Delle Grottaglie Giovanni, Cambiaghi Martina, Sclapari Fabio Antonio Giovanni, Campisi Mattia e Miceli Ylenia),

DELIBERA

- di approvare il Piano Finanziario (PEF) della TARI per il quadriennio 2026-2029, elaborato sulla base dello schema tipo MTR-3, come da allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, e le relative relazioni di accompagnamento del Gestore Gelsia Ambiente srl allegato "B" e del Comune di Desio allegato "C", come previsto dal comma 7.3 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3.08.2021;
- di dare atto che il PEF 2026-2029 e la relativa documentazione sarà trasmesso, con le modalità operative dalla stessa definite, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), per la sua approvazione definitiva;
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative al solo anno 2026, come da allegato "D" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1a e UR2a e UR3a pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

- di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A il Decreto 20.07.2021 del MEF, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nel rispetto dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- di inviare gli atti ad ARERA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.3, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif entro 30 giorni dall'adozione del presente atto;

Successivamente, riscontrati i contrassegni dell'urgenza, in considerazione dell'esigenza di provvedere quanto più speditamente all'adozione degli atti conseguenti.

Consiglieri presenti n. 24 compreso il Sindaco n. 1 consigliere assente (Costanza Salvatore Mattia),

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 17 voti favorevoli, n. 1 contrari (Villa Andrea) e n. 6 astenuti (Villa Astrid, Delle Grottaglie Giovanni, Cambiaghi Martina, Sclapari Fabio Antonio Giovanni, Campisi Mattia e Miceli Ylenia)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del TUEL n. 267/2000.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
Sicurello Marta

Il Segretario Generale
Dott. Roncen Ivan

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI DESIO

**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARI 2026 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Approvato con atto Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

➤	Premessa	3
➤	Classificazione utenze domestiche e non domestiche	3
➤	Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le UD utenze domestiche e le UND utenze non domestiche	4
➤	Determinazione della tariffa	6
➤	Determinazione della tariffa utenze domestiche	8
➤	Determinazione della tariffa utenze non domestiche	9
➤	Tributo provinciale TEFA	9
➤	Agevolazioni e riduzioni da applicare	9
➤	Le componenti perequative	10
➤	Definizione finale delle tariffe	10

Premessa

La tariffa TARI 2026, come di seguito articolata, ha come presupposto il metodo di determinazione dei costi c.d. MTR-3, definito da ARERA l' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, cui spetta la regolazione del servizio integrato dei rifiuti (cosa che già fa per i settori del gas, energia elettrica e acqua); ARERA ha avuto il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con anche l'incarico di definire nuove metodologie di determinazioni di costi e tariffe. La delibera 5 agosto 2025 397/2025, ha disciplinato il metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione dei costi; le principali novità rispetto al precedente periodo regolatorio 2022-2025 si riferiscono a:

- Definizione di un unico fattore di sharing b da applicare sia alla componente AR sia alla componente ARsc determinato in un range fra 0,2 e 0,9 sulla base dei fattori di y_1 e y_2 relativi agli obiettivi di raccolta e di efficacia della preparazione al riutilizzo e riciclo, nonché del macro-indicatore di qualità R1
- Aggiornamento del parametro di inflazione programmata all'1,90% rispetto al 2,70%
- Modifica del calcolo del limite di crescita
- Nuove componenti tariffarie (non previste e non inserite da parte dell'ente).

In attesa che entri in vigore, dal 2028, la disciplina fissata da ARERA per i criteri per la determinazione delle tariffe TICSER approvata con delibera ARERA 396 del 3.08.2025, resta ancora vigente il DPR 158/1999 per la parte relativa sia alla determinazione della tariffa che dell'articolazione della tariffa fra utenze domestiche e non domestiche.

Il piano finanziario MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale comprensivo delle relazioni di accompagnamento di Gelsia Ambiente srl e del Comune di Desio, essendo quelle il punto di partenza dell'articolazione tariffaria; infatti l'MTR-3 si conclude con un valore massimo di entrate tariffarie totali dato dalla sommatoria fra entrate per il finanziamento di costi fissi e entrate per il finanziamento di costi variabili, in formula:

$$\Sigma T(2026) = \Sigma TF(2026) + \Sigma TV(2026)$$

che per l'anno 2026 significa entrate tariffarie per € 5.043.996 (nel 2025 era € 5.007.443). Tale valore di entrate tariffarie lordo deve essere ridotto dell'importo relativo alle entrate da contributo MIUR per la TARI scuole, dal recupero evasione, dai proventi delle sanzioni, quindi a valle devono essere dedotti dai costi variabili i seguenti importi:

contributo MIUR per TARI scuole 2024	44.259
riscossioni recupero evasione 2024	148.365
sanzioni riscosse 2024	5.510
totale	198.134

per un importo netto da entrata tariffaria di **€ 4.845.832**. Inoltre deve essere integrato del costo delle agevolazioni proprie previste per legge, quali ad es. quelle per le utenze non domestiche UND relative all'avvio al riciclo ex art. 1 comma 649 L.147/2013.

Classificazione utenze domestiche e non domestiche

Complessivamente dal database dell'archivio della tassa rifiuti risultano le seguenti utenze, suddivise fra utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND):

UTENZE	NUMERO	MQ assoggettabili a tributo
UD	19.024	1.952.084
UND	2.021	792.838
totali	21.045	2.744.922

Dalle utenze non domestiche sono stati tolti gli ambulanti dei mercati cittadini in quanto dal 2021 non sono più soggetti alla TARI, perché è stata inglobata nel canone mercatale ai sensi del comma 838 art.1 L.160/2019.

Per le utenze domestiche è stata prevista anche la suddivisione per numero occupanti, come da tabella seguente:

n. componenti	n.nuclei
1	5.937
2	5.567
3	4.258
4	2.438
5	533
6+	291
totale	19.024

Nel totale dei nuclei con n. 3 componenti sono ricompresi anche n. 644 immobili c.d. a disposizione, relativi ad immobili non abitati da nuclei familiari, ma lasciati a disposizione con utenze e arredo, quindi soggetti a tassazione. Per queste utenze domestiche tenute a disposizione è stata prevista la finzione giuridica di n. 3 occupanti salva diversa indicazione in sede di dichiarazione, come previsto nel Regolamento per la disciplina della TARI.

Criteri di ripartizione dei costi fissi e costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche UD e UND

La definizione dei costi complessivi per l'anno 2026 sono quelli definiti con il piano finanziario il c.d. MTR-3, per il periodo 2026-2029, i dati relativi all'annualità 2026 sono relativi ai dati di consuntivo 2024.

Dai costi variabili sono state detratte ai sensi del comma 4.5 della determina ARERA n.1/DTAC/2025 le voci di entrata citate in premessa per un valore complessivo di € 198.134. Ai costi variabili sono stati aggiunti i costi delle agevolazioni previste dall' art. 1 comma 649 L.147/2013 previsti per € 161.640, relative agli sconti sulla tariffa variabile per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali (come da art. 21 del regolamento TARI).

Di seguito si riporta il riepilogo:

costi fissi	2.136.208
costi variabili	2.709.624
totale	4.845.832
incremento costi agevolazioni UND	161.640
totale complessivo	5.007.472

Come previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR 158/99, l'insieme dei costi devono essere suddivisi secondo *criteri razionali* fra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche¹.

Le utenze domestiche UD sono le abitazioni familiari e le utenze non domestiche UND sono tutte le restanti utenze.

¹ Art.1 comma 658 L.147/2013

Le utenze domestiche si dividono in 6 categorie in base al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche si dividono in relazione all'attività svolta in 30 tipologie². A far data dal 1.02.2018 l'ente, attraverso Gelsia Ambiente srl ha dotato tutte le utenze domestiche e non domestiche di sacchi blu e/o cassoni con RFID, per il conferimento dell'indifferenziato; quindi, è possibile misurare i sacchi blu conferiti in sede di raccolta e misurare gli svuotamenti dei cassoni.

Si è deciso pertanto di procedere dal 2020 alla ripartizione dei costi sulla base della quantità dei conferimenti di sacchi blu e svuotamento cassoni avvenuto da gennaio a dicembre. Anche per l'anno 2026 è stato utilizzato il dato dei conferimenti di sacchetti e cassoni dell'anno 2023 in quanto i dati forniti dal gestore relativamente al 2024 (anno di riferimento dei costi dell'MTR-3) non sono stati ritenuti attendibili.

La misurazione per questo periodo temporale è stata:

TIPO	NUMERO CONFERIMENTI anno 2023
SACCHETTI CONFERITI UTENZE DOMESTICHE	255.102
SACCHETTI CONFERITI UTENZE NON DOMESTICHE	75.041
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE	123
SVUOTAMENTI CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE	8.172

Quindi dal numero dei sacchi blu e dei cassoni svuotati si è ricavata la capacità totale espressa in litri sia per le UD che per le UND, così determinata:

UD	NUMERO CONFERIMENTI	capacità lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UD	255.102	110	28.061.220
SVUOTAMENTI CONTENITORI UD	123	1100	135.300
		totale	28.196.520

UND	NUMERO CONFERIMENTI	capacità lt	totale litri
SACCHETTI CONFERITI UND	75.041	110	8.254.510
SVUOTAMENTI CONTENITORI UND	8.172	1100	8.989.200
		totale	17.243.710

Conseguentemente la ripartizione dei costi fra le due tipologie di utenze è calcolata in percentuale sul totale dei litri conferiti:

	litri	%
UD	28.196.520	62,05%
UND	17.243.710	37,95%
totale litri	45.440.230	100,00%

Pertanto il 62,05% (era 60,37% nel 2022) dei rifiuti è ragionevolmente attribuibile alle utenze domestiche e il 37,95% (era 39,63% nel 2022) alle utenze non domestiche.

A questo punto occorre fare la ripartizione tecnica dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze in proporzione appunto ai litri conferiti, tenendo conto prioritariamente di quanto previsto dall'art.1 comma 658 della L.147/13, ossia che alle utenze domestiche va assicurata una riduzione per la raccolta differenziata a queste attribuibile.

In definitiva si ha il seguente schema di attribuzione dei costi:

² Vedasi allegato 1 tab. 1a e 3a DPR 158/99.

costi fissi CF	$CFd=CF*QTd/QT$	$CFnd=CF*QTnd/QT$
costi variabili CV	$CVd=CV*QTd/QT-Rd$	$CVnd=CV*QTnd/QT$

dove **Rd** è il valore finanziario della riduzione riconosciuta alle utenze domestiche. Per l'anno 2026 si è ritenuto di non valorizzare il coefficiente RD, stante l'applicazione massima del coefficiente di sharing nella misura dello 0,40% del riconoscimento agli utenti dei proventi CONAI e altri proventi previsto nell' MTR-3,(AR e ARsc).

In definitiva la ripartizione dei costi fra UD e UND è la seguente:

	UD	UND	totale
costi fissi CF	1.473.241	901.039	2.374.280
costi variabili CV	1.460.207	1.069.319	2.529.526

Determinazione della tariffa

L'importo da addebitare ad ogni singolo utente è dato dalla somma delle due componenti (c.d. tariffa binomia):

1. una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio che finanzia i costi fissi
2. una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti che finanzia i costi variabili.

La determinazione delle tariffe si fonda sui coefficienti individuati dal DPR 158/99 e precisamente:

- **Ka** per la parte fissa delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare
- **Kb** per la parte variabile delle utenze domestiche corrispondente al coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
- **Kc** per la parte fissa delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente potenziale di produzione (parametri di rapporto fra le varie categorie)
- **Kd** per la parte variabile delle utenze non domestiche corrispondente al coefficiente di produzione kg/mq annuo.

Per i coefficienti Kb, Kc e Kd vi è un range fra un minimo e un massimo. Per i Kb delle utenze domestiche sono stati scelti i valori minimi, mentre per i Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati scelti i valori massimi, ad eccezione delle categorie 20 (attività industriali con capannoni di produzione) e 21 (attività artigianale di produzione beni specifici) per i quali sono stati utilizzati Kc leggermente inferiori rispetto al valore massimo, in quanto si è tenuto conto della minore produzione di rifiuti rispetto alla, di norma, maggiore estensione delle superfici.

La previsione normativa di limiti minimi e massimi consente una discrezionalità amministrativa nella libera scelta dei coefficienti senza necessità di motivazione.

I coefficienti **Kb** utilizzati per le utenze domestiche sono:

n. componenti del nucleo familiare	Kb scelto	kb min	Kb max	Kb medio
1	0,60	0,60	1,00	0,80
2	1,40	1,40	1,80	1,60

3	1,80	1,80	2,30	2,00
4	2,20	2,20	3,00	2,60
5	2,90	2,90	3,60	3,20
6 o più	3,40	3,40	4,10	3,70

I coefficienti **Kc** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	attività Ministero	Kc utilizzato	kc min	kc max
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,40	0,67
2	cinematografi e teatri	0,43	0,30	0,43
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,51	0,60
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,76	0,88
5	stabilimenti balneari	-	-	-
6	esposizioni, autosaloni	0,51	0,34	0,51
7	alberghi con ristorante	1,64	1,20	1,64
8	alberghi senza ristorante	1,08	0,95	1,08
9	case di cura e riposo	1,25	1,00	1,25
10	ospedali	1,29	1,07	1,29
11	uffici, agenzie	1,52	1,07	1,52
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	0,55	0,61
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	0,99	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,11	1,80
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,60	0,83
16	banchi di mercato beni durevoli	1,78	1,09	1,78
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	1,09	1,48
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	0,82	1,03
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,09	1,41
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,80	0,38	0,92
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,05	0,55	1,09
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	5,57	9,63
23	mense, birrerie, amburgherie	7,63	4,85	7,63
24	bar, caffè, pasticceria	6,29	3,96	6,29
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	2,02	2,76
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	1,54	2,61
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	7,17	11,29
28	ipermercati di generi misti	2,74	1,56	2,74
29	banchi di mercato genere alimentari	6,92	3,50	6,92
30	discoteche, night club	1,91	1,04	1,91

I coefficienti **Kd** utilizzati per le utenze non domestiche sono:

cat. Ministero	Attività Ministero	Kd	Kd min	Kd max
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50	3,28	5,50
2	cinematografi e teatri	3,50	2,50	3,50
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90	4,20	4,90
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	6,25	7,21
5	stabilimenti balneari	-	-	-
6	esposizioni, autosaloni	4,22	2,82	4,22

7	alberghi con ristorante	13,45	9,85	13,45
8	alberghi senza ristorante	8,88	7,76	8,88
9	case di cura e riposo	10,22	8,20	10,22
10	ospedali	10,55	8,81	10,55
11	uffici, agenzie	12,45	8,78	12,45
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	5,03	4,50	5,03
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55	8,15	11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	9,08	14,78
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	4,92	6,81
16	banchi di mercato beni durevoli	14,58	8,90	14,58
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	8,95	12,12
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	6,76	8,48
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	8,95	11,55
20	attività industriali con capannoni di produzione	7,53	3,13	7,53
21	attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	4,50	8,91
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	45,67	78,97
23	mense, birrerie, amburgherie	62,55	39,78	62,55
24	bar, caffè, pasticceria	51,55	32,44	51,55
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	16,55	22,67
26	plurilicenze alimentari e/o miste	21,40	12,60	21,40
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	92,56	58,76	92,56
28	ipermercati di generi misti	22,45	12,82	22,45
29	banchi di mercato genere alimentari	56,78	28,70	56,79
30	discoteche, night club	15,68	8,56	15,68

Determinazione della tariffa utenze domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.

La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione del numero dei componenti, secondo la seguente formula:

$$Fd = Quf * Ka(n)$$

dove:

Fd = tariffa unitaria quota fissa

Quf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente *Ka(n)*

Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nella tabella 1a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, quindi non influenzata dalla superficie imponibile, è determinata secondo la seguente formula:

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd = tariffa variabile

Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente *Kb(n)*

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori minimi sono fissati nella tabella 2 allegata al DPR 158/99

Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

Determinazione della tariffa utenze non domestiche

La Tariffa unitaria delle Utenze non Domestiche è determinata dalla somma della *quota fissa* e della *quota variabile* della tariffa stessa.

La quota fissa, espressa in €/mq, deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata in funzione della tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

$$Fnd = Qapf * Kc(ap)$$

dove:

Fnd = tariffa unitaria quota fissa

Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc (ap)

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 3a allegata al DPR 158/99.

La quota variabile, espressa in €/mq deve essere applicata alla superficie imponibile ed è differenziata anche questa in relazione alla tipologia di attività svolta (30 categorie individuate dal DPR 158/99), secondo la seguente formula:

$$TVnd = Cu * Kd(ap)$$

dove:

TVnd = tariffa unitaria quota variabile

Cu = costo unitario, espresso in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/mq, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta dalla tipologia di attività, i cui valori minimi e massimi sono fissati nella tabella 4a allegata al DPR 158/99.

Tributo provinciale TEFA

Alla tariffa deve essere aggiunto il tributo provinciale TEFA pari al 5% della sommatoria quota fissa e quota variabile.

Agevolazioni e riduzioni da applicare

Per le utenze domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per i nuclei familiari con componenti al 1 gennaio uguali o maggiori di n.5 sono confermate le agevolazioni del 15% sia sulla quota variabile che sulla quota fissa di cui all'art. 24, 1° comma del vigente regolamento TARI
- le agevolazioni del 30% sulla quota variabile e sulla quota fissa per i volontari civici iscritti all'Albo dei volontari, nella sezione volontari del verde di cui all'art. 24, 5° comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale non superiore a 183 gg riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero è ridotta di due terzi l'unica unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diversa dall'Italia
- per i fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% sulla quota variabile e quota fissa di cui all'art. 20, 1° comma del vigente regolamento TARI.

Per le utenze non domestiche sono confermate le seguenti agevolazioni:

- per l'avvio al riciclo dei rifiuti ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento TARI
- per gli esercizi commerciali no slot riduzione del 60% della quota fissa ai sensi dell'art. 23, 2° comma del vigente regolamento TARI
- per le imprese di produzione e distribuzione alimenti che riducono lo spreco alimentare ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento TARI.

Per l'anno di imposta 2026 n.2 utenze non domestiche hanno chiesto la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti ai sensi dell'art.238 comma 10 della L.152/2006 e art. 22 del vigente regolamento TARI; pertanto, sono esclusi dal pagamento della quota variabile della tassa, per una perdita di gettito complessiva di € 27.142.

Componenti perequative UR1 e UR2

Dal 1° gennaio 2024 i Comuni, gestori delle attività di gestione delle tariffe, devono aggiungere alle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza, come maggiorazione alla tassa dovuta così come previsto dalla delibera ARERA n.386/2023, le cosiddette componenti UR1 e UR2.

La componente UR1 è destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti pescati nel mare e nelle acque interne ed è pari a 0,10 €/utenza. Tale componente è stata istituita con l'art.2 L.60/2022 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare".

La componente UR2 è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi ed è pari a 1,5 €/utenza. Tale componente non è stata prevista da nessuna norma di legge ma è stata deliberata da ARERA.

Inoltre, dal 1° gennaio 2025 deve essere aggiunta alla bolletta TARI anche una terza componente perequativa UR3, pari a 6 €/utenza destinata al finanziamento del c.d. bonus rifiuti; il bonus rifiuti è uno sconto del 25% calcolato sulla TARI al netto della TEFA e viene riconosciuto a tutti i nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila euro se si hanno almeno quattro figli a carico.

Per tali componenti perequative occorre dare separata evidenza nel riepilogo delle bollette e devono essere certificati e riversati dal Comune alla CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, al netto dei costi sostenuti.

Definizione finale delle tariffe

Si riporta, nella pagina seguente, le tabelle di dettaglio tariffe suddivise nelle categorie di utenza domestica e nelle 30 categorie di utenza non domestica previste dal D.P.R. 158/99.

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti del nucleo familiare	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile per nucleo Euro/anno
1	0,56	37,47
2	0,66	87,44
3	0,73	112,42
4	0,80	137,41
5	0,86	181,13
6 o più	0,91	212,36

UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat. Ministero	CATEGORIE	Quota fissa Euro/mq	Quota variabile Euro/mq
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	0,93
2	cinematografi e teatri	0,41	0,59
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,58	0,83
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	1,21
5	stabilimenti balneari	-	-
6	esposizioni, autosaloni	0,49	0,71
7	alberghi con ristorante	1,58	2,27
8	alberghi senza ristorante	1,04	1,50
9	case di cura e riposo	1,20	1,72
10	ospedali	1,24	1,78
11	uffici, agenzie	1,46	2,10
12	banche ed istituti di credito, studi professionali	0,59	0,85
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,36	1,95
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,73	2,49
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	1,15
16	banchi di mercato beni durevoli	1,71	2,46
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,43	2,04
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	1,43
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	1,95
20	attività industriali con capannoni di produzione	0,77	1,27
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	1,50
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,28	13,30
23	mense, birrerie, amburgherie	7,35	10,53
24	bar, caffè, pasticceria	6,06	8,68
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,66	3,82
26	plurilicenze alimentari e/o miste	2,51	3,60
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,87	15,59
28	ipermercati di generi misti	2,64	3,78
29	banchi di mercato genere alimentari	6,67	9,56
30	discoteche, night club	1,84	2,64